



# CITTA' DI CHIERI

**Area Servizi Amministrativi al Cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione**

**ORDINANZA N. 268 Chieri, 13/12/2022**

**OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE PER L' ANNO 2023**

**Il Dirigente Area Servizi Amministrativi al Cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione**

Visto l'art. 15 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie".

Richiamati in particolare il comma 3 del citato art. 15 secondo il quale "*le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo*" ed il comma 6 del medesimo art. 15 secondo il quale "*le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazione dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione al consumatore*".

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, come modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2011 n.13, il quale prevede che la Giunta Regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissarne annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, conformemente alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, vengono fissate le date di inizio dei saldi invernali ed estivi, secondo il seguente calendario:

- data inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio.

Preso atto della nota prot. n. 1377 del 06/12/2022, assunta al protocollo generale al n. 63240 del 7/12/2022, con la quale la Regione Piemonte ha comunicato che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2023.

Richiamato l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, ai sensi del quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*", fatta eccezione per "*le vendite promozionali effettuate sottocosto*".

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza.

**DISPONE**

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2023 nell'arco di tempo:

**5 GENNAIO 2023 - 2 MARZO 2023**

Per il periodo estivo, si demanda a successiva indicazione regionale.

## SI AVVERTE ALTRESÌ

- che gli operatori commerciali sono tenuti ad affiggere nel proprio locale di vendita, in modo chiaro e ben visibile, il “decalogo” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 07/12/2011 contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate; tale affissione sostituisce la comunicazione che veniva inviata al Comune;
- che l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;
- che, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. 27/2004 *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per *“le vendite promozionali effettuate sottocosto”*;
- che, ai sensi dell’art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale: *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*;
- che, ai sensi dell’art. 15 c. 5 del D.Lgs 114/98 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;
- che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Rossana MOGLIOTTI – Responsabile del Servizio complesso “Servizi al Cittadino e alle Imprese”.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE**  
**Area Servizi Amministrativi al Cittadino, Organizzazione, Innovazione**  
**e Digitalizzazione**  
**GARELLI GIOVANNA / InfoCamere S.C.p.A.**